



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch
Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>
Ccp 65-791-4

Ordinanza municipale

Ordinanza municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e l'adattamento al cambiamento climatico

Il Municipio di S. Antonino, richiamati:

- il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e l'adattamento al cambiamento climatico del 23.06.2025;
- gli artt. 116 cpv. 2 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell'informazione nel settore dell'energia del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del Programma d'impulso di cui all'articolo 50a della Legge federale sull'energia del 15 gennaio 2025;
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);

con risoluzione municipale n. 1878 del 01.12.2025, stabilisce:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Obiettivo

¹La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 – Credito quadro disponibile

¹Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo disponibile è stabilito dal credito quadro concesso, definito annualmente in sede di approvazione del preventivo.

²Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

Art. 3 – Ambiti incentivativi

¹Previa la disponibilità del credito, il Comune riconosce un sostegno finanziario per l'attuazione delle seguenti misure nei seguenti ambiti:

- a) Risanamenti energetici di edifici esistenti che beneficiano dei finanziamenti cantonali per il Risanamento Base e per gli Edifici certificati;
- b) Sostituzione di pompe di calore esistenti;
- c) Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili;

- d) Impianti fotovoltaici;
- e) Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;
- f) Impianti solari termici;
- g) Allacciamenti a reti di teleriscaldamento;
- h) Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza;
- i) Processi industriali, commercio e servizi;
- j) Acquisto di elettricità ecologica certificata;
- k) Acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica;
- l) Trasporto pubblico (privati);
- m) Trasporto pubblico (aziende);
- n) Biciclette elettriche;
- o) Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- p) Incentivi in favore dell'adattamento al cambiamento climatico;

Capitolo II

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 4 – Procedura generale

¹Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.santonino.ch

²Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

³Gli incentivi comunali, in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili per gli edifici, possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

⁴Gli incentivi comunali, in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili per gli edifici, per gli artt. 5, 6, 7, 8 (esclusi gli impianti a legna in pezzi), 11, 12, 13, 14 possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare hanno beneficiato di un incentivo cantonale ai sensi del Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 18 dicembre 2024 (in seguito Decreto esecutivo energia), del Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024 (in seguito Decreto esecutivo teleriscaldamento), del Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei finanziamenti in ambito federale del programma Impulso del 15 gennaio 2025 (in seguito Decreto esecutivo impulso) e/o al Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014 per quanto riguarda l'art.9.

Capitolo III

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili

Art. 5 – Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti agli art. 6, 7 e 8 del Decreto esecutivo energia del 18 dicembre 2024 e agli art.11 e 12 del Decreto esecutivo impulso del 15 gennaio 2025.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

³L'importo concesso ammonta al 5% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.--.

Art. 6 – Nuovi edifici ad elevato standard energetico

¹Per la realizzazione di nuovi edifici o di ampliamenti di edifici esistenti certificati Minergie-P o Minergie-A non sono più accordati incentivi in quanto dal 01.07.2025 il Cantone ha cessato lo stanziamento di questi incentivi.

Art. 7 – Sostituzione di una pompa di calore

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 13 del Decreto esecutivo energia del 18 dicembre 2024.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

³L'importo concesso è del 5% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale energia del 18.12.2024, ritenuto un massimo di fr. 2'000.--.

Art. 8 – Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

¹Ad esclusione degli impianti a legna in pezzi, fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 12 del Decreto esecutivo energia del 18 dicembre 2024.

²Gli impianti di riscaldamento a legna in pezzi fino a 70 kW_{th} di potenza nominale a carica automatizzata, devono essere dotati della dichiarazione di conformità (DoC) e deve essere fornita la *Garanzia di prestazione Riscaldamenti a legna* di SvizzeraEnergia, se l'impianto è a carica manuale deve essere dotato anche della Dichiarazione di prestazione (DoP). Gli impianti di riscaldamento a legna in pezzi superiori a 70 kW_{th} di potenza nominale a carica automatizzata devono essere dotati della Dichiarazione di conformità (DoC) e deve essere fornita la Dichiarazione di progettazione conforme alle direttive QM-Holzheizwerke.

³Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente o, per la sostituzione con un impianto a legna, dalla fatturazione della prestazione.

⁴L'importo concesso per impianti a pompa di calore, a pellet o per allacciamenti a reti di teleriscaldamento ammonta al 5% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.--.

⁵L'importo concesso per le stufe a legna in pezzi ammonta a fr. 1'000.--.

⁶Per impianti centralizzati a legna in pezzi sono concessi i seguenti importi:

- Sino a 70 kW_{th} di potenza nominale: fr. 1'000.--
- Superiori a 70 kW_{th} di potenza nominale: fr. 1'500.--.

Art. 9 – Installazione di impianti fotovoltaici

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014 (artt.20, 21, 22, 24, 25,26). Sono esclusi incentivi per impianti ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 del RFER.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla messa in esercizio, fa stato la data del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSi).

³L'importo concesso ammonta al 15% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di fr. 2'500.--.

Art. 10 – Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

¹La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.

²L'incentivo può essere cumulato con quello elargito per l'installazione di impianti fotovoltaici.

³Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla messa in esercizio, fa stato la data del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSi).

⁴L'importo concesso ammonta a fr. 100.-- + fr. 10.-- /kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di fr. 250.-- per impianto. Il contributo totale non deve superare il 10% del costo dell'impianto di stoccaggio. In caso di installazione di capacità di accumulo aggiuntiva il contributo di base non viene riconosciuto.

Art. 11 – Installazione impianti solari termici

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 11 del Decreto esecutivo energia del 18 dicembre 2024.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

³L'importo concesso ammonta al 5% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.--.

Art. 12 – Allacciamento a reti di teleriscaldamento

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 10 del Decreto esecutivo teleriscaldamento del 18 dicembre 2024.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

³L'importo concesso ammonta al 5% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.--.

Art. 13 – Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 14 del Decreto esecutivo energia del 18 dicembre 2024.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

³L'importo concesso per l'allestimento di un'etichetta CECE ammonta al 5% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale (massimo fr. 300.00).

⁴L'importo concesso per l'allestimento di un rapporto di consulenza CECE Plus o un'analisi sulla base del mansionario UFE ammonta al 5% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale (massimo fr. 300.00).

⁵L'importo concesso per l'ottenimento di un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE ammonta al 5% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale (massimo fr. 300.00).

⁶L'importo concesso per una consulenza "Bussola energia" ammonta al 5% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale (massimo fr. 300.00).

⁷L'importo concesso per l'ottenimento di una certificazione provvisoria Minergie ammonta al 5% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale (massimo fr. 300.00).

Art. 14 – Processi industriali, commercio e servizi

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 10 del Decreto esecutivo energia del 18 dicembre 2024.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

³L'importo concesso ammonta al 5% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale (massimo fr. 300.00).

Art. 15 – Acquisto di elettricità ecologica certificata

¹Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della fattura da parte dell'azienda elettrica competente.

²L'importo concesso ammonta a fr. 50.--/anno per economia domestica.

Art. 16 – Acquisto apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica

¹L'importo viene concesso unicamente per apparecchi ed elettrodomestici che soddisfano le classi di efficienza definite all'interno del Regolamento di prodotto degli standard di costruzione Minergie (Allegato B2, Tabella 2).

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dall'acquisto dell'elettrodomestico.

³L'importo concesso ammonta al 5% del costo (IVA inclusa) dell'apparecchio o dell'elettrodomestico, ritenuto un importo massimo annuale di fr. 300.-- per economia domestica.

Capitolo IV

Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 17 - Procedura generale

¹Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.santonino.ch

²Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 18 – Trasporto pubblico (privati)

¹Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 6 mesi dalla scadenza dello stesso.

²L'importo concesso ammonta al:

- 25% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per studenti fino a 18 anni compiuti, ritenuto un importo massimo di fr. 150.-- per anno civile;
- 25% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per apprendisti o studenti fino a 25 anni compiuti, ritenuto un importo massimo di fr. 300.-- per anno civile;
- 5% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di fr. 250.-- per anno civile;
- 5% del prezzo d'acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi carte giornaliere (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo di fr. 150.-- per anno civile per richiedente.

³Perr gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi carte giornaliere di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

⁴L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

Art. 19 – Trasporto pubblico (aziende)

¹Le richieste di incentivo devono essere inoltrate annualmente, al più tardi entro la fine dell'anno civile in corso.

²L'importo concesso ammonta al 5% dell'incentivo concesso dall'azienda, ritenuto un massimo di fr. 50.--/anno per dipendente.

Art. 20 – Biciclette elettriche

¹Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 3 mesi dall'acquisto. Fa stato la data della fattura d'acquisto.

²L'importo concesso ammonta al 10% del costo (IVA inclusa) ritenuto un massimo di fr. 500.--.

³Vanno rispettati tutti i criteri inseriti all'art. 21 del Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica.

Art. 21 – Acquisto di batterie sostitutive per biciclette elettriche

¹Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 3 mesi dall'acquisto. Fa stato la data della fattura d'acquisto.

²L'importo concesso ammonta al 10% del costo (IVA inclusa) ritenuto un massimo di fr. 50.--.

³Vanno rispettati tutti i criteri inseriti all'art. 21a del Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica.

Art. 22 - Bike sharing

¹Sono concessi incentivi per l'acquisto di un abbonamento annuale alla rete di bike sharing Bellinzonese-Locarnese alle persone fisiche domiciliate nel Comune di S. Antonino.

²L'importo dell'incentivo è pari al 5% dell'abbonamento annuale, ritenuto un massimo per persona di CHF 150.00.

Art. 23 – Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'artt. 5 e 6 del Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

³L'importo concesso ammonta al 10% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 200.--.

Capitolo V

Incentivi in favore dell'adattamento al cambiamento climatico

Art. 24 - Vegetalizzazione di facciate o tetti piani esistenti o nuovi

¹Sono concessi incentivi per interventi edili atti a contrastare le isole di calore quali la sostituzione di superficie asfaltate o simili con aree verdi, la vegetalizzazione di facciate o tetti piani esistenti e nuovi.

²L'importo concesso è di fr. 5.--/m², ritenuto un massimo di fr. 1'000.--.

³Vanno rispettati tutti i criteri inseriti all'art. 24 del Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica.

Art. 25 - Recupero dell'acqua piovana

¹Sono concessi incentivi per la realizzazione su edifici esistenti o nuovi di sistemi di recupero dell'acqua piovana per l'irrigazione di giardini, WC, bucato e orti, come pure per l'alimentazione di autolavaggi, impianti di refrigerazione e per i processi industriali.

²L'importo concesso è del 5% dell'investimento (IVA inclusa), ritenuto un massimo di:

- fr. 100.-- per l'installazione di bidoni di acqua piovana con sistemi antizanzare;
- fr. 1'000.-- per l'installazione di impianti di recupero acqua piovana per abitazioni mono e bifamiliari;
- fr. 2'000.-- per l'installazione di impianti di recupero acqua piovana per abitazioni plurifamiliari e per edifici di maggiori dimensioni ad uso artigianale o industriale.

³Vanno rispettati tutti i criteri inseriti all'art. 25 del Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica.

Art. 26 - Benzina alchilata

¹Per l'acquisto di benzina alchilata - utilizzabile nei macchinari da giardinaggio - il Municipio concede un sussidio di fr. 2.50/litro.

²L'incentivo è concesso per l'acquisto di al massimo 20 litri ogni anno civile per economia domestica.

Capitolo VI
Disposizioni finali

Art. 27 - Competenza

¹Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

Art. 28 - Versamento degli incentivi

¹Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento dell'incentivo avviene di regola entro due mesi dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

Art. 29 - Termini e rimedi giuridici

¹Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 10.12.2025.

PER IL MUNICIPIO:

IL SINDACO:

Simona Zinniker

IL SEGRETARIO:

Davide Vassalli

6592 S. Antonino, 05.12.2025